



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELL' ADDIZIONALE COMUNALE

ALL' I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 08 Marzo 2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29 Marzo 2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18 Novembre 2013

INDICE

- Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 Soggetto attivo
- Art. 3 Soggetti passivi
- Art. 4 Variazione dell'aliquota
- Art. 5 Criteri di calcolo dell'addizionale
- Art. 6 Esenzioni e riduzioni
- Art. 7 Modalità di versamento
- Art. 8 Funzionario Responsabile
- Art. 9 Sanzioni ed interessi
- Art. 10 Efficacia

Art. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, comma sostituito dell'art. 1, comma 142, lettera a) della L. 27/12/2006 n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. (Imposta sul reddito delle persone fisiche).
2. In particolare con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale in oggetto è dovuta al Comune di Fossombrone, ai sensi del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Fossombrone, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota è modulata per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, come di seguito indicato:

FASCE DI REDDITO	ALIQUOTA IN PERCENTUALE
Contribuente con reddito imponibile da 0 a € 15.000,00	0,65
Contribuente con reddito imponibile da 15.001,00 a € 28.000,00	0,68
Contribuente con reddito imponibile da 28.001,00 a € 55.000,00	0,75
Contribuente con reddito imponibile da 55.001,00 a € 75.000,00	0,79
Contribuente con reddito imponibile oltre € 75.000,00	0,80

Art. 5

CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota corrispondente allo scaglione di reddito imponibile calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Art. 6

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, inserito dall'art. 1 comma 142 della Legge 27/12/2006 n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per i redditi derivanti da lavoro dipendente e assimilato, o pensioni, fino a complessivi € 10.000,00.

Art. 7

MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art.1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28/09/1998 n. 360.

Art. 8

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Responsabile della gestione del procedimento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Settore Tributi.
2. Responsabile in ordine al procedimento di verifica e riconoscimento delle esenzioni, eventualmente stabilite, è il Responsabile del Settore Tributi coadiuvato dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla raccolta dei dati contabili.
3. Il Responsabile del Settore Tributi provvede, inoltre, alla liquidazione degli eventuali rimborsi, previa necessaria istruttoria, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10

EFFICACIA

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2013.